



FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON

UFFICIO DEL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

DECISIONE N. 4/2016

Oggetto: Campionato a Squadre serie B del 10.01.2016 incontro ASD Polisportiva The Stars e ASD Etna Badminton

Il Giudice Sportivo Nazionale Avv. Stefano Paoletti

PREMESSO IN FATTO

- che in data 10 gennaio 2016 il Giudice Arbitro Alice Maranzano inviava il referto della manifestazione in oggetto ove veniva indicato che la squadra ASD Polisportiva The Stars, regolarmente iscritta al Campionato, non si è presentata all'incontro del 10 gennaio 2016 contro la ASD Etna Badminton, la quale ha pertanto vinto la partita a tavolino;
- che con provvedimento dell'11 gennaio 2016 il Giudice Sportivo Nazionale provvedeva ai sensi dell'articolo 84 del regolamento di Giustizia ed invitava la parte interessata a depositare eventuali memorie e documenti difensivi fissando la data della decisione per il 20 gennaio 2016;

PRESO ATTO

- che l'ASD Polisportiva The Stars non ha depositato memorie difensive

Tutto ciò premesso e considerato, il Giudice Sportivo Nazionale sulla fattispecie sottoposta al suo esame, esaminati i documenti ed in osservanza alle Carte Federali, così decide:

MOTIVI DELLA DECISIONE

Tenuto conto dell'assenza alla manifestazione in oggetto dell'ASA ASD Polisportiva The Stars e la conseguente violazione dell'articolo 5.13.3 del Regolamento delle Gare si

ritiene applicabile al caso in esame la sanzione della penalizzazione di 2 punti in classifica e della relativa sanzione accessoria di cui al Regolamento di Giustizia

P.Q.M.

- Sancisce la validità del referto di gara sottoscritto dal Giudice Arbitro;
- Conferma il risultato ed il punteggio di cui al Referto di Gara del Giudice Arbitro;
- Condanna l'ASA ASD Polisportiva The Stars alla penalizzazione di 2 punti in classifica nel campionato in corso;
- Condanna l'ASA ASD Polisportiva The Stars a corrispondere la somma pari ad euro 150,00 alla Federazione Italiana Badminton a titolo di indennizzo;
- Avverte l'ASA che una seconda assenza determinerà l'esclusione della squadra dal campionato, l'annullamento di tutti i risultati degli incontri precedentemente disputati ed il deferimento agli organi di giustizia;

Così deciso il 20 gennaio 2016.

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE:

Avv. Stefano Paoletti

Si comunichi nei termini al Procuratore Federale e alle parti interessate.

